CONTRATTO DI LOCAZIONE D' IMMOBILE AD USO ALBERGHIERO

La Soc.	4.5	in persona del suo l	egale rappresentante Sig.
, co	n sede in	-20. 28	numero codice fiscale
- partita Iva - iscrizi	one al registro dell	e imprese di Mantova:	in prosieguo
denominata "parte lo	catrice"		
		E	
la Soc.		in persona del suo le	gale rappresentante, Sig.
		,	numero codice fiscale -
partita Iva - iscrizio	ne al registro delle	imprese di Mantova:	in prosieguo
denominata "parte co	nduttrice"		

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

- 1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che acceta l'immobile ad uso albergo sito in Porto Mantovano (MN), in Strada Martorelli n.92/94... composto da: piano terra: ingresso, vano scale e scale di accesso all'albergo, un vano ad uso cantina; primo piano; tredici camere con bagno. Piano secondo: diciassette camere con bagno della superficie di circa metri quadrati 330 per piano, di cui 300 adibiti ad uso commerciale al piano terreno e 50 metri quadrati adibiti ad uso magazzino al piano seminterrato. L'unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuata in catasto al foglio n. 9, particella n. 450.
- 2) La parte conduttrice utilizzerà l'immobile oggetto della locazione per la propria attività alberghiera. Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice.
- 3) La parte conduttrice potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l'immobile locato o parte di questo, purché venga insieme ceduta e locata l'azienda ed in tali casi dovrà darne comunicazione alla parte locatrice, mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, del proprio intendimento di locare o cedere l'azienda a terzi, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, L. 392/1978.

La parte locatrice potrà opporsi per gravi motivi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mediante semplice comunicazione a mezzo raccomandata a.r.,

Nel caso di cessione, anche se autorizzate dalla parte locatrice, se la parte conduttrice non sarà stata liberata espressamente, la parte locatrice potrà agire, in caso di inadempimento di tutte le obbligazioni assunte anche contro l'attuale parte conduttrice che abbia ceduto o affittato l'azienda.

- 4) La locazione ha la durata di nove anni come previsto dall'art. 27, c. 3 L. 392/1978, e avrà inizio dal giorno 01/03/2010 e si prorogherà tacitamente di nove anni in nove anni qualora non venga data disdetta scritta da una delle parti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire almeno diciotto mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito.
- 5) Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessive € 54.000,00 (€ cinquastaquattromila/00) annue oltre IVA al 20%, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) oltre IVA AL 20% entro il giorno cinque di ciascun mese, con inizio dal 05/03/2010, a mezzo bonifico bancario. Sono a carico della parte conduttrice, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas, corrente industriale.
- 6) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.
- 7) Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere

la risoluzione di diritto del contratto.

- 8) La parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ., ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie. Sono altresì a carico della parte conduttrice le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze. La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, per giustificati motivi e previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod.civ. la parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.
- 9) La parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.
- 10) Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione alla parte locatrice potrà eseguire nell'immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresi espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'immobile locato a beneficio della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa

locata.

- 11) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dichiara di essere a conoscenza del regolamento condominiale dello stabile ove ubicato l'immobile oggetto della locazione impegnandosi a rispettare ed assolvere le prescrizioni dello stesso. La parte locatrice, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l'immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso.
- 12) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto deloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte locatrice.
- 13) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei dami.
- 14) Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto salvo ogni altro diritto il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.
- 15) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale,

maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n.108 del 07.03.1996.

- 16) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, si canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.
- 17) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio nell'immobile a lei affittato, e, per il caso che essa in seguito più non li detenga, elegge domicilio presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
- 18) L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 19) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.
- 20) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.
- 21) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice, ovvero, in difetto, quello ove ubicato l'immobile concesso in locazione.
- 22) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti

comunal d'igiene e di Polizia Urbana.

23) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'evestuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i dirittì di cui all'art. 13 della Legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Redatto, confermato e sottoscritto in Porto Mantovano il 01/03/2010.



AGENZIA DELLE ENTRATE



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

	450	
_		
-	1	_
	W.	-01

I. VERBAMBATO DIRETTÓ AL CONCESSIONARIO DI

2. DILEGA GRIEVOCABILEA

BANGA CR FIRENZE S. p. A.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENZE

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENZE

3. HUVERO DI RIFERIMENTO (1) DATI ANAGRAFICI COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NONE DATA DI NASCITA SESSOM OF COMUNE (a Sialo estero) DI MASCITA / SEDE SOCIALE PROV CODICE FIGURE MANTOVA M N COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI WASCICA N CB838 COMUNE (o State entero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV CODICE FISCALE M,N DATI DEL VERSAMENTO

4. OPPIGIO QUALE	Appe	*, Names	
TNH L	RP 2		
11. GODIGE TRIBUTO 12	DESCRIZIONE (1)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATAR
1157		540,00	
9 6 4 T		7,44	
		-	

CINQUECENTOQUARANTASETTE/44

PER UN IMPORTO COMPLESSA/O DI EURO

DATA CONFIDENCE CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTO)

DATA ADENDA CAB / SPORTELLO

O'C | O'G | O'G | O'G | AAS-OO



CORRERVATO ALL'UPPICIO

Entrate 14 nov. 2001 - II Sols 24 ORE S.p.A. - Vis Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

MOD. F23 - 2802 EURO - Conforme Provv. Agenzia

EURO (lettere)

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

	1. DELETA REPLOCABILITY A	TEPASCHI DI SIE	N/A -
ODELLO DI PAGAMEN ASSE IMPOSTE, SANZI	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Acres 1	1/1
ALTREVENTRATE	4 NUMERO DERIVERIMENTO (**)		
JATI ANAGRAFICI			
SACRESCA NO SERVICE NO	1	page it securities	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE PART OF THE PA	1(3	194
CORRESPONDENCE OF COMPANSION OF THE CORP.		paty 0.143.507A	
Control Programme Control	Hill Common	Pair	1.1.
DATI DEL VERSAMENTO			
UNICOTO SANTO A CONTRACTOR OF THE SANTON OF	DE LA TRANSPORTE DE LA CONTRACTOR DE LA	ECODEOMENTOS	
	Billian Conf. (B) Scientific, T. C. Conf. Lancit Manual Physics Proceedings and Conf. Computations.		
or promite the second	177(4)(4)(4)		00, 01576
colombin the colombia		54,5 ₁₀	DD, DISNI
colombin the colombia		54,0 ₁ 0 3,019	00, 085N
colombin the colombia		54,5 ₁₀	DD, 01531
colombin the colombia		54,0 ₁ 0 3,019	00.00570
colombin the colombia		54,0 ₁ 0 3,019	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
colombin the colombia		54,0 ₁ 0 3,019	
Constitution of Secretors III		74,010 3,010 1	
CONTRACTOR OF SECURITION AND SECURIT	IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO	54,0 ₁ 0 3,019	
FER UN	IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO	74,010 3,010 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONTRACTOR OF SECURITION AND SECURIT	IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO	74,010 3,010 1	
PER UN C. M. GLAND PER UN STREMI DEL VESSMENTO DIVA DIVA	IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO O JULE DO VERNADE LI PORTO CONTESSIVO DI EURO ANDRESSIVO DI EURO CONTESSIVO DI EURO ANDRESSIVO DI EURO ANDRESSI	74,010 3,010 1	

Liles

RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE

	, residente a
	in qualità di legale rappresentante pro tempore della società
	C.F. e
numero d	i iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova
	The training and done impressed in maintage
	residente a
	in qualità di legale rappresentante della società
	- C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova
	PREMESSO
the tra l	a società e la società
	(conduttore) è corrente un contratto di locazione
00	
commerci	ale stipulato il 01/03/2010, registrato il 21/04/2010 al n.4246, inerente un
abbricato	sito in Porto Mantovano, Strada Martorelli n.92/94,
abbricato	sito in Porto Mantovano, Strada Martorelli n.92/94,
abbricato he il sud	sito in Porto Mantovano, Strada Martorelli n.92/94,
abbricato he il sud	sito in Porto Mantovano, Strada Martorelli n.92/94, detto contratto prevede al punto 5) che il canone mensile di affitto sia stabilito
abbricato he il sudi	sito in Porto Mantovano, Strada Martorelli n.92/94, detto contratto prevede al punto 5) che il canone mensile di affitto sia stabilito 500,00 (quattromilacinquecento/00) + IVA; CONSIDERATO
abbricato he il sud n Euro 4.	sito in Porto Mantovano, Strada Martorelli n.92/94, detto contratto prevede al punto 5) che il canone mensile di affitto sia stabilito 500,00 (quattromilacinquecento/00) + IVA; CONSIDERATO tivo ammontare delle spese di gestione unitamente alla scarsa affluenza di
abbricato he il sude n Euro 4. significa dientela,	detto contratto prevede al punto 5) che il canone mensile di affitto sia stabilito 500,00 (quattromilacinquecento/00) + IVA; CONSIDERATO tivo ammontare delle spese di gestione unitamente alla scarsa affluenza di dovuta alla crisi generalizzata del mercato, le parti consensualmente
abbricato he il sude n Euro 4. significa dientela,	sito in Porto Mantovano, Strada Martorelli n.92/94, detto contratto prevede al punto 5) che il canone mensile di affitto sia stabilito 500,00 (quattromilacinquecento/00) + IVA; CONSIDERATO tivo ammontare delle spese di gestione unitamente alla scarsa affluenza di

tempo dal mese di marzo 2013, e di lasciare inalterati tutti gli altri punti del contratto di locazione originariamente stipulato.

CESSIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE Ex artt. 1406 e s.s. Codice Civile

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

Tra le parti

<u> </u>	-			
La società	con sede	legale in		
in persona del rappresentante legale Sig	-	Buo ai		
e residente in	C.F.		- d'ora in av	vanti denominata
La società	e			
in persona del rappresentante legale Sig.ra	sede legale in			
residente in			_	e
Cessionaria;			d'ora in av	anti denominata
premes	so che:			
- con scrittura privata redatta in data 01/03/2010 e	registrata pres	en l'Anonzi	a della Eni	bala Di i
Provinciale di Mantova, il 21/04/2010, al nº 4246, la	società	oo ingenza		raie, Direzione /a dalla società
la conduzione in locazione de		Captingalos	disaumey	ra dalla società
magazzino al piano seminterrato. L'unità immobiliare foglio n. 9, part. n. 450 per la durata di anni 9, come prolungati di 9 anni in 9 anni fino a sopraggiunta disdetti. Il suddetto contratto risulta essere stato modificato in presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di I l'immobile è di proprietà della società.	previsto dall'art ta; n data 25/03/20	1. 27, c. 3, 1	392/1978 scrittura pri	d, che saranno vata registrata
Registro delle Imprese di Mantova con Il CF e la PI				iscritta presso
at convious 6	pattuisce			
	pattuisce			
rt.1) Premessa pattizia a premessa è pattizia e costituisce parte integrante del	9/	lto;		
ort.1) Premessa pattizia a premessa è pattizia e costituisce parte integrante del rt. 2) Cessione	presente contrat			
rt.1) Premessa pattizia a premessa è pattizia e costituisce parte integrante del rt. 2) Cessione contratto di locazione richiamato in premessa viene ce	presente contrat	ente ed irrev	vocabilmen	te da parte di

Art, 3) Regolazione del	rapporti
Cedente e cassionario di	chiarano di aver regolato prima d'ora ogni rapporto;
Art. 4) Consenso del pr	oprietario
La società	proprietaria dell'immobile oggetto del contratto ceduto, ha fornito il suo
consenso esplicito alla c	essione dello stesso per mezzo di una lettera di consenso che si troverà allegata al
presente contratto;	
Art. 5) Spese	
Le spese di registrazione	e saranno a carico del cessionario.
Fermi tutti i patti e condi:	zioni indicati nel contratto originario.
Letto approvato e sottos	critto in triplice originale.
	Porto Mantovano, Il 18/01/2017
IL CEDENTE	***************************************
IL CESSIONARIO	
To the second	

Prof. AUGUSTO CHIZZINI
Dott. FRANCESCO
MASTROBERARDINO

N. 499 di Repertorio ----- N. 379 di Raccolta RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI AFFITTO E NUOVO CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE REPUBBLICA ITALIANA Nell'anno duemilaventuno, il giorno sedici dicembre (16/12/2021). In Mantova, nei locali posti in Via Y. e L. Rabin n.1. Davanti a me Dottor FRANCESCO MASTROBERARDINO, Notaio in Viadana, iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, sono comparsi i signori: residente a che interviene quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società a capitale costituita in Italia, capitale sociale Euro 900,00 (novecento) i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova e C.F. N.REA autorizzata in forza di statuto, di seguito indicata come CONCEDENTE: nato a residente a che interviene nelle sue qualità di: * Amministratore Unico e legale rappresentante della società costituita in Italia, capitale sociale Euro 1.000,00 (mille) i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova e C.F. N.REA autorizzato in forza di statuto, di seguito denominato PARTE RECEDUTA: * Amministratore Unico e legale rappresentante della società n.1, costituita in Italia, capitale sociale Euro 1.000,00 (mille) i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova e C.F. autorizzato in forza di statuto, di seguito denominata N.REA AFFITTUARIO: cittadini italiani della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo. PREMESSO CHE: - la società è titolare unica e con piena disponibilità dei rami d'azienda commerciali aventi ad oggetto l'attività di albergo esercitata nei locali in i in forza di regolari autorizzazioni; i predetti rami d'azienda sono stati concessi in affitto alla società. in forza dell'atto a ministero del Notaio in Viadana Prof. Augusto Chizzini in data 23 marzo 2017 n.37205/23274 di Rep., registrato a Mantova il 3 aprile 2017 al n.3624, iscritto presso il competente Registro delle Imprese il 14 marzo 2017, per la durata di un anno, con inizio dal giorno 24 (ventiquattro) marzo 2017 (duemiladiciassette) fino al giorno 23 (ventitre) marzo 2018 (duemiladiciotto) rinnovabile tacitamente di anno in anno, in mancanza di disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno un mese prima della scadenza; - è intervenuta detta disdetta, come la PARTE RECEDUTA conferma ad ogni effetto, e pertanto il citato contratto è da ritenersi risolto con ogni reciproca pretesa tacitata;

Registrato a Mantova il 27 dicembre 2021 al n. 18095 serie 1T

esatti euro 445,00

IL NOTAO F.to: FRANCESCO MASTROBERARDINO

Iscritto nel Registro delle imprese Sez. Ordinaria di MANTOYA

il 3 gennaio 2022 n. R.E.A. 249879 F.to: L'Addetto Responsabile

la ancietà	intende concedere in locazione i citati rami
- la società d'azienda alla società	\$ 10 PM 10 P
dichlarata in possesso	dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
oggetto del presente a	tto.
	TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto parte sostan	ziale del presente atto, si conviene quanto segue. IN PRIMO LUOGO
Le società	IN PRIMO EGOGO
corsensualmente riso	tvono dalla data odierna il citato contratto di affitto di
rami d'azlenda, col col	ntestuale rilascio dei rami d'azienda stessi.
Nessun corrispettivo	è previsto per detta risoluzione. Le stesse parti,
redprocamente, dich	iarano di non aver più nulla a pretendere, l'una
dal'altra, per quanto	sopra convenuto, sia per incrementi aziendali che per
n.2561 e 2562 del Co	ed alle attrezzature, neppure ai sensi degli articoli
	rio notarile il valore attribuito alla risoluzione è di Euro
100,00 (cento virgola	
Land the Mark Salar Sala	IN SECONDO LUOGO
1) La società	concede in affitto alla società
	, che accetta, i rami d'azienda
commerciale aventi	ad oggetto l'attività di albergo esercitati nei locali in
Porto Mantovano (Mi	N) in Via Roma n.37 e in Via Martorelli n.92/94 in forza ioni presso i locali censiti nel predetto Comune al Fg.9
oi regolari autorizzazi	p.8 mappali 68/303, 68/307, 70, 68/308 e 68/309.
2) La durata del pr	esente contratto di affitto commerciale è prevista a
tempo determinato,	e viene concordemente fissata in 1 (uno) anno ac
ingiare dal giorno 2	2 (ventidue) dicembre 2021 (duemilaventuno) fino a
giorno 21 (ventun	 dicembre 2022 (duemilaventidue) rinnovabili
tacitamente di anno	in anno, in mancanza di disdetta da comunicare
	zo di lettera raccomandata A.R. almeno 1 (uno) mes
prima della scadenza	i. Notata dell'allitta l'allituaria tuttavia in qualsias
Dopo tre mesi da	ll'inizio dell'affitto, l'affittuario, tuttavia, in qualsias iedere la risoluzione del contratto, a mezzo d
momento potra cia	e la risoluzione avrà effetto dal terzo mese da
ricevimento della pre	detta comunicazione scritta.
3) Il canone dell'affi	itto viene concordemente fissato in complessivi Eur
30,000,00 (trentam	ila) da pagarsi in rate mensili di Euro 2.500,0
(duemillacinquecento) ciascuna, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di
mese successivo a	quello di scadenza ed imputabili per Euro 1.000,0
(mille) al ramo d'	azienda in Via Roma n.37 e per Euro 1.500,0
(millecinquecento) a	I ramo d'azienda in Via Martorelli n.92/94.
	i di affitto si intende al netto di IVA che sarà addebita
di voita in voita seco	ndo la legge vigente. ssun motivo, potrà ritardare il pagamento dell'affitto
non notrà far valere	alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamen
della rata in scader	nza. Il ritardo del pagamento legittimerà il conceden
all'immediata risoluz	zione del contratto, per fatto e colpa dell'affittuario,
norma dell'articolo 1	456 del c.c., salvo la richiesta di risarcimento danni.
n tite ette	sconterà oltre l'I.V.A. di legge, l'imposta di registro
4) Il presente atto	profitted out a linear or legget in p

- 5) Le parti dichiarano, e con la firma del presente atto confermano, che i rami d'azienda affittati si intendono costituiti da tutti gli elementi necessari e sufficienti a concorrere alla formazione del patrimonio aziendale, in particolare si intendono parte integrante dell'esercizio:
- * l'avviamento:
- i beni strumentali descritti in dettaglio nell'inventario come redatto dalle parti e da loro conservato;
- il contratto di locazione degli immobili in Via Roma registrato a Mantova il 26 marzo 2013 al n.2358 s.3;
- * il contratto di locazione degli immobili in Via Martorelli registrato a Mantova il 26 marzo 2013 al n.2357 s.3.

L'oggetto del contratto di affitto sono i rami d'azienda considerati nel loro complesso ai sensi dell'art.2555 del c.c. ad esclusione dei debiti e dei crediti fino ad oggi maturati i quali rimarranno rispettivamente a carico e a favore della società concedente.

La parte concedente garantisce:

- il possesso, la disponibilità, il godimento e la legittima provenienza dei rami d'azienda affittati, nonché la loro libertà da pesi e vincoli, sequestri e pignoramenti;
- che l'attività esercitata è conforme alle normative vigenti, che non esistono liti pendenti relative ai rami d'azienda affittati, che relativamente agli stessi sono stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi fiscali e tributari previsti dalle leggi in vigore, che tutta l'attrezzatura e le merci esistenti sono state completamente pagate;
- che tutti i canoni e le spese relativi al periodo anteriore all'efficacia del presente contratto sono stati regolarmente pagati;
- che relativamente al rami d'azienda affittati, non vi sono in essere rapporti di lavoro subordinato, nei quali debba subentrare la parte conduttrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c.
- La parte concedente garantisce che non sussistono sanzioni e violazioni di carattere fiscale in relazione al disposto dell'art. 14 del D.Lgs. 472 del 1997 e sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi commessi in relazione al disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 231 del 2001.
- 6) Nel canone di affitto di cui al punto 3) del presente atto non sono compresi le tasse, tributi, contratti di acqua, luce gas e telefono, spese condominiali di ordinaria gestione, che saranno a carico dell'affittuario, comprese le spese relative alla volturazione di tutte le autorizzazioni ed utenze riconducibili alla gestione aziendale.

La società concedente si impegna ad intervenire presso i Pubblici uffici ed a prestare il suo consenso, ove fosse richiesto, per addivenire alla volturazione delle licenze, autorizzazioni ed utenze in capo all'affittuario.

7) La società concedente si impegna a rinunciare, per il periodo dell'affitto, alle licenze di esercizio e quant'altro esistente nell'esercizio commerciale a favore dell'affittuario, il quale provvederà a sua volta a far intestare a proprio nome le relative licenze, obbligandosi comunque a rinunciare all'atto della sua risoluzione, allo scopo di ristabilire la situazione preesistente. Qualora le licenze d'esercizio dovessero essere sospese a tempo indeterminato o revocate per provvedimenti amministrativi conseguenti ad illeciti penali od amministrativi causati dall'affittuario o da dipendenti e/o collaboratori dello stesso, il presente contratto si intenderà di

dirito risolto senza necessità di costituzione di mora o di diffida, intendendosi la presente clausola risolutiva espressa a tutti gli effetti di legge.

- 8) L'affittuario si impegna ad osservare e a far osservare al propri dipendenti e/o collaboratori le disposizioni di legge regolamentari e amministrative in materia.
- E' assolutamente vietata ogni forma di sub-affitto o di cessione della gestione degli esercizi in oggetto, anche se per eredità.
- 10) Saranno a carico dell'affittuario tutte le riparazioni ordinarie e relative all'attrezzatura e agli arredi che sono consegnati in buono stato d'uso alla data dell'inizio del contratto.

L'affittuario si impegna ad usare gli enti affidategli con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirli alla scadenza in buono stato, salvo il normale deperimento derivato dall'uso.

- 11) L'affittuario dichiara di gestire personalmente i rami d'azienda affittati con la corretta collaborazione di dipendenti e coadiuvanti senza modificarne in alcun modo la destinazione attuale.
- 12) E' proibito all'affittuario compiere mutamenti di destinazione degli ambienti che costituiscono gli esercizi affittati, ivi compreso di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli enti affittati senza il consenso scritto del concedente. In ogni caso alla fine dell'affitto il concedente avrà il dirtto di pretendere la messa in ripristino, a spese dell'affittuario, oppure di ritenere le nuove spese senza alcun compenso.
- 13) L'affittuario riconosce che la proprietà dei beni mobili e delle attrezzature rimangono del concedente e che non possono essere alienati o sostituiti senza il suo consenso scritto. Resta fermo che le eventuali aliquote di ammortamento spetteranno nella loro totale integrità al proprietario dei beni materiali, cioè al concedente, derogando le parti espressamente all'art. 2561 c.c.
- 14) Per quanto non menzionato nel presente atto le parti fanno riferimento alle relative norme del codice civile.
- 15) Ai sensi della vigente normativa energetica, l'affittuario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili in oggetto.

Le spese per la redazione del presente atto, le spese di registrazione, oneri notarili ed altre spese annesse e conseguenti sono concordemente stabilite a carico dell'affittuario.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto per la massima parte da persona di mia fiducia da me diretta e per il resto scritto da me per cinque pagine dei due fogli di cui consta e di esso, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio come per legge essendo le ore 15:20.

legge essendo le ore 15:20.		
F.to:	-	FRANCESC
MASTROBERARDINO.		